

- 3) L'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa programmatica nazionale che consente alle autorità competenti di autorizzare progetti basandosi su un'«opportuna valutazione», ai sensi di tale disposizione, effettuata a monte e nella quale un determinato quantitativo globale di depositi di azoto è stato ritenuto compatibile con gli obiettivi di tutela della suddetta normativa. Tuttavia, ciò vale soltanto nei limiti in cui un esame approfondito e completo della validità scientifica di tale valutazione permetta di sincerarsi che non sussista alcun ragionevole dubbio dal punto di vista scientifico in ordine all'assenza di effetti pregiudizievoli di ciascun piano o progetto per l'integrità del sito considerato, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.
- 4) L'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa programmatica nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che esenta taluni progetti che, in termini di depositi di azoto, non raggiungono una determinata soglia o non superano un determinato limite massimo, dalla necessità di ottenere un'autorizzazione individuale, qualora il giudice nazionale abbia la certezza che l'«opportuna valutazione», ai sensi di tale disposizione, effettuata a monte, soddisfa il criterio dell'insussistenza di dubbi scientifici ragionevoli in merito all'assenza di effetti pregiudizievoli di tali piani o progetti per l'integrità dei siti interessati.
- 5) L'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa programmatica nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che consente che una determinata categoria di progetti, nel caso di specie l'applicazione di fertilizzanti al terreno e il pascolo del bestiame, venga attuata senza essere soggetta a un obbligo di autorizzazione e, pertanto, a un'opportuna valutazione individuale delle sue incidenze sui siti considerati, a meno che circostanze oggettive non consentano di escludere con certezza qualsiasi possibilità che detti progetti, individualmente o in combinazione con altri progetti, possano incidere su tali siti in maniera significativa, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
- 6) L'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 deve essere interpretato nel senso che un'«opportuna valutazione», ai sensi di tale disposizione, non può prendere in considerazione l'esistenza di «misure di conservazione», ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo, di «misure di prevenzione», ai sensi del paragrafo 2 di detto articolo, di misure specificamente adottate per un programma come quello di cui trattasi nel procedimento principale o ancora delle misure dette «autonome», in quanto tali misure sono esterne a detto programma, qualora i benefici previsti da tali misure non siano certi al momento di detta valutazione.
- 7) L'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43 deve essere interpretato nel senso che le misure istituite da una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevedono modalità di monitoraggio e di controllo di aziende agricole le cui attività generano depositi di azoto, nonché la possibilità di infliggere sanzioni che possono comportare finanche la chiusura di dette aziende, sono sufficienti per il rispetto di tale disposizione.

⁽¹⁾ GU C 293 del 4.9.2017.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 novembre 2018 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven kasatsionen sad (Bulgaria) — Bulgaria] — Wiemer & Trachte GmbH, in liquidazione / Zhan Oved Tadzher

(Causa C-296/17) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Procedure di insolvenza — Regolamento (CE) n. 1346/2000 — Articolo 3, paragrafo 1 — Competenza giurisdizionale internazionale — Azione revocatoria — Competenza giurisdizionale esclusiva dei giudici dello Stato membro nel cui territorio è stata aperta la procedura d'insolvenza]

(2019/C 16/16)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven kasatsionen sad (Bulgaria)

Parti

Ricorrente: Wiemer & Trachte GmbH, in liquidazione

Convenuto: Zhan Oved Tadzher

Dispositivo

L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, dev'essere interpretato nel senso che la competenza giurisdizionale dei giudici dello Stato membro, sul territorio del quale la procedura di insolvenza è stata avviata, a conoscere di un'azione revocatoria fondata sull'insolvenza e diretta nei confronti di una controparte con sede statutaria o domicilio in un altro Stato membro costituisce una competenza giurisdizionale esclusiva.

⁽¹⁾ GU C 256 del 7.8.2017.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 novembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof — Austria) — Hellenische Republik / Leo Kuhn

(Causa C-308/17) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Regolamento (UE) n. 1215/2012 — Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale — Ambito di applicazione — Articolo 1, paragrafo 1 — Nozione di «materia civile e commerciale» — Obbligazioni emesse da uno Stato membro — Partecipazione del settore privato alla ristrutturazione del debito pubblico del medesimo Stato — Modificazione unilaterale e retroattiva delle condizioni di emissione — Clausole di azione collettiva — Ricorso proposto contro il medesimo Stato da creditori privati titolari di tali obbligazioni quali persone fisiche — Responsabilità dello Stato per atti o omissioni commessi nell'esercizio di poteri pubblici)

(2019/C 16/17)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Hellenische Republik

Resistente: Leo Kuhn

Dispositivo

L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev'essere interpretato nel senso che una controversia, come quella oggetto del procedimento principale, vertente su un'azione proposta da una persona fisica, acquirente di titoli di Stato emessi da uno Stato membro, nei confronti dello Stato stesso e volta a contestare la sostituzione di detti titoli con titoli di valore inferiore, imposta a tale persona fisica per effetto dell'adozione di una legge, adottata dal legislatore nazionale in circostanze eccezionali, con cui le condizioni di emissione sono state unilateralmente e retroattivamente modificate per mezzo dell'introduzione di una clausola di azione collettiva che ha consentito alla maggioranza dei titolari dei titoli in questione di imporre tale sostituzione ad una minoranza, non ricade nella «materia civile e commerciale» di cui alla menzionata disposizione.

⁽¹⁾ GU C 283 del 28.8.2017.